STATUTO DELL' ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "FILIPPO SMALDONE"

(C.F. 93241950729)

ART. 1- COSTITUZIONE

1) L' Organizzazione di Volontariato "Filippo SMALDONE" più avanti chiamata per brevità associazione, con sede in San Cesario di Lecce, alla via Lecce n° 36 costituita ai sensi della legge 266/91 persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale.
2) L'associazione ha sedi operative In Italia e all'Estero ed in particolare in tutti gli Istituti della Congregazione Suore Salesiane dei Sacri Cuori (Roma, Bari, Barletta; Castri di Lecce, Foggia; Formia, Lecce, Manduria, Melissano, Molfetta; Napoli; Palmi; Prepezzano; Salerno; San Cesario di Lecce; Strudà; Tabbiano; Torchiarolo; Trani, Trepuzzi.)
3) I Contenuti e la struttura dell'Organizzazione sono democratici
4) L'associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro anche indiretto, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

ART. 2 - PRINCIPI E FINALITÀ SOCIALI

1) I principi che regolano l'attività dell'Organizzazione di Volontariato "Filippo Smaldone" sono:
    - Aiutare il giovane a formarsi e a formare all'impegno sociale, alla solidarietà, democrazia, trasparenza, rettitudine moral, rispetto delle diversità e delle minoranze;
    - Aiutare il giovane audioleso a sentirsi, al pari degli altri, fratello fra fratelli, per uscire dall'isolamento, causato dall'handicap della sordità;
    - Sostenere la famiglia all'accettazione serena dell'handicap del proprio figlio;
    - Creare forme concrete di formazione e solidarietà affinché l'audioleso scopra la sua identità e sviluppi, in modo armonico il suo essere uomo o donna;
    - Orientare alla vita e aiutare con ogni mezzo le coppie di audiolesi in difficoltà;
    - Favorire la crescita armonica dell'infanzia, durante i periodi di inattività scolastica laddove è carente la presenza della famiglia, con particolare attenzione ai figli audiolesi
    - Guidare il giovane illuminandolo nelle scelte più impegnative della vita
    - Formare ed aggiornare il personale della scuola che opera in favore del sordo

2) A tal fine, l'associazione realizza:
    - Attività di assistenza, consulenza, studio, formazione professionale, orientamento, informazione e promozione di attività culturali tra i giovani e gli adulti in situazioni di svantaggio.
    - La promozione di campagne informative ed interventi di supporto e di educazione, finalizzati a una corretta relazione nell'ambito familiare, interventi che coinvolgano

anche il mondo della scuola e dell'Università;

- Il supporto psico-sociologico alle famiglie, bambini e persone in difficoltà;
- La protezione civile e volontariato;
- La promozione di incontri socio – culturali e di attività culturali,
- L'organizzazione di eventi benefici,
- Il supporto mediante l'impegno civile a case di cura, per anziani, disagiati o alloggi famiglie e orfani, rifugi per accoglienza animali, punti di ristoro per senzatetto.
- La tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente.
- La tutela dell'ambiente naturale e la difesa degli animali;
- Raccolta di viveri, materiale di prima necessità e materiali di qualsiasi genere o natura a scopo di donazione;
- Corsi di formazione professionale ed in particolare la realizzazione di percorsi *lifelong learning* ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia. Inoltre nell'ambito della formazione superiore l'Organizzazione programma interventi formativi, corsali o individualizzati, destinati esclusivamente a persone dell'area svantaggio e finalizzati all'inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro degli stessi;
- Corsi di istruzione e formazione per giovani fino ai 18 anni nell'ambito dei percorsi triennali di leFP
- L'organizzazione di manifestazioni di qualsiasi genere e premi a scopo benefico
- Realizza progettualità che comportano l'utilizzo delle ICT per migliore la vita della società con particolare riferimento all'area svantaggio;

ART. 3 – SOCI E ADERENTI

1) Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto, sottoscrivendolo, e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati.
2) La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'associazione.
3) Il Consiglio direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione.
4) Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.
5) Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei seguenti casi:
   - dimissioni;
   - mancato pagamento della quota sociale per una (o più) annualità;
   - decesso;
   - espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione.
6) Gli aderenti dell'associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo;
7) Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

8) La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile

ART.4 –.STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1) L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

2) L'organizzazione in alcuni casi, ben motivati può, avvalersi anche l'apporto professionale di alcuni soci, per attività non inerenti la quotidiana amministrazione.

ART. 5– ORGANI SOCIALI

1) Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'associazione:
   - L'Assemblea Generale degli iscritti;
   - Il Consiglio Direttivo;
   - Il Presidente;
   - Il Segretario
   - Il Collegio dei Revisori
   - Il Collegio Arbitrale

ART. 6 - L'ASSEMBLEA

1) L'assemblea generale è presieduta dal presidente ed è convocata dallo stesso, almeno una volta l'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta sia necessario.
2) La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data, l'ora e il luogo di convocazione nonché l'ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima.
3) L'Assemblea delibera a maggioranza semplice, senza quorum costitutivi.
4) L'assemblea ha i seguenti compiti:
   - eleggere i membri del consiglio direttivo;
   - eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti;
   - approvare il programma di attività proposto dal consiglio direttivo;
   - approvare il bilancio preventivo;
   - approvare il bilancio consuntivo;
   - approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto
5) L'assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal presidente del Consiglio direttivo e in caso di sua assenza dal vice-presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'assemblea elegge un proprio presidente. Il presidente dell'Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione e il diritto di intervenire.

ART. 7 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1) Il Consiglio direttivo è formato da 3 a 7 membri. Esso può cooptare altri membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo. In caso di parità nelle deliberazioni il voto del Presidente vale doppio.
2) Il Consiglio direttivo dura in carica per 5 anni e può venire rieletto.
3) Il Consiglio ha i seguenti compiti:
   - fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
   - sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
   - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
   - assumere il personale;

- eleggere il presidente;
- eleggere il vice presidente;
- nominare il segretario;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.
- deliberare circa l'ammissione dei soci;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati

ART. 8 – IL PRESIDENTE

1) Il presidente, che è anche Presidente dell'assemblea e del Consiglio, ed è eletto da quest'ultimo, nel suo seno, a maggioranza di voti.
2) I compiti principali del Presidente sono:
   - rappresentare l'associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
   - convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo;
   - deliberare spese in nome e per conto dell'associazione al di fuori di quanto stabilito dall'assemblea e dal Consiglio direttivo;
   - deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'assemblea dei soci o del Consiglio direttivo o di altro organo dell'associazione.
3) In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
4) In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente.

ART. 9 – IL VICE PRESIDENTE

1) Il vice presidente è eletto dal comitato e sostituisce il presidente nelle sue funzioni, in caso di assenza, di impedimento o cessazione.

ART.10 – IL SEGRETARIO

1) Il Segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
   - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;
   - provvede al disbrigo della corrispondenza;
   - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: assemblea, consiglio, collegio arbitrale e collegio dei revisori dei conti;
   - predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al consiglio entro il mese di marzo;
   - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
   - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del consiglio;
   - è a capo del personale.

ART.11 - COLLEGIO ARBITRALE

1) Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e gli aderenti ovvero, tra gli aderenti, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2) La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3) Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto accordo, dal presidente della Corte d'appello, competente per territorio, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi avesse provveduto.

ART.12 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1) Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.
2) Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
3) Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.
4) Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti

ART. 13 – LE ENTRATE DELLA ASSOCIAZIONE

1) Le Entrate dell'Associazione sono costituite da:
   - contributi dei soci;
   - contributi di privati;
   - contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
   - contributi di organismi internazionali;
   - donazioni o lasciti testamentari;
   - rimborsi derivanti da convenzioni;
   - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
2) Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:
   - beni mobili e immobili;
   - donazioni, lasciti o successioni.

ART. 14 – ESERCIZIO SOCIALE

1) L'esercizio sociale dell' associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.
2) Il Consiglio direttivo presenta annualmente all'Assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso.

ART. 15- DIVIETO DI DISTRIBUZIONE UTILI

1) Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.
2) E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita della associazione.

ART. 16- ATTIVITA' SECONDARIE

1) L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro,

esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/5/1995.

ART. 17– DURATA E SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

1) La durata dell'Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio direttivo la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore.
2) L'assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

ART. 18 - NORMA DI RINVIO

1) Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.